



Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti (ASMC)

del 2 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decreta:

Art. 1

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti, conformemente al regolamento del 23 gennaio 2014² in allegato.

Art. 2

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2016.

² L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

³ Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

2 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 412.10

² Il testo del presente regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 178 del 14 settembre 2016.

Allegato
(art. 1)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC

Sezione 1: Nome e scopo

Art. 1 Nome

Questo regolamento istituisce un fondo per la formazione professionale (di seguito denominato «fondo») ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr), denominato «Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC».

Art. 2 Scopo

¹ Il fondo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua dei maestri conducenti.

² Per realizzare lo scopo del fondo, le imprese assoggettate al fondo versano contributi conformemente alla sezione 4.

Art. 3 Organo responsabile

L'organo responsabile del Fondo è l'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti (ASMC).

Sezione 2: Campo d'applicazione

Art. 4 Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 5 Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gestiscono:

³ RS 412.10

- a. la formazione degli allievi conducenti di tutte le categorie per il conseguimento della licenza di condurre;
- b. la formazione continua obbligatoria degli allievi conducenti durante la seconda fase;
- c. la formazione continua dei titolari di una licenza di condurre in tutte le categorie.

Art. 6 Campo d'applicazione personale

¹ Il fondo è valido per tutte le aziende e parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nelle quali chi possiede uno dei seguenti titoli della formazione professionale superiore svolge attività tipiche del settore:

- a. licenza valida di maestro conducente (attestato professionale) della categoria B (autoveicoli);
- b. attestato straniero, la cui equipollenza con un attestato professionale di cui alla lettera a è confermata.

² I moderatori senza una formazione di maestro conducente non rientrano nel campo d'applicazione del fondo.

Art. 7 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione sia territoriale, sia aziendale sia personale del fondo.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 8

¹ Nel campo della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua. Tale sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione del sapere e controlling;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di fondamenti giuridici per offerte formative della formazione professionale superiore;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

- d. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative gestite dall'ASMC, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;
- e. reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;
- f. copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo dell'ASMC in relazione ai suoi compiti nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

² Su richiesta della Commissione del fondo, la Direzione dell'ASMC può decidere ulteriori contributi finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 1.

Sezione 4: Finanziamento

Art. 9 Base di calcolo

¹ La base per il calcolo dei contributi corrisposti dalla rispettiva azienda o parte di azienda di cui all'articolo 5 è il numero totale delle persone ai sensi dell'articolo 6.

² Il contributo è calcolato in base al sistema di amministrazione, registrazione e informazione (SARI) dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa).

Art. 10 Contributi

¹ Le aziende corrispondono per ciascun collaboratore ai sensi dell'articolo 6 un contributo pari a 150 franchi.

² Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

³ Il titolare di azienda vale come collaboratore ai sensi del capoverso 1.

⁴ Per le persone assunte a tempo parziale devono essere versati contributi a condizione che essi siano soggette all'assicurazione obbligatoria della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

⁵ I contributi devono essere corrisposti annualmente.

⁶ I contributi di cui al capoverso 1 sono da considerarsi indicizzati secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2015.

⁷ La Commissione del fondo verifica annualmente i contributi e li adegua, se del caso, all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 11 Esonero dall'obbligo di contribuzione

¹ Un'azienda che intende essere esonerata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla Commissione del Fondo.

⁴ RS 831.10

² L'esonero dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ sulla formazione professionale.

Art. 12 Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 8, calcolate su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Art. 13 Riscossione dei contributi

I contributi vengono riscossi dietro fattura.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 14 Direzione

¹ La Direzione dell'ASMC è l'organo di vigilanza del fondo e ne assume la gestione strategica.

² Essa assolve in particolare i seguenti compiti:

- a. nomina i membri della commissione del Fondo;
- b. designa una segreteria;
- c. emana un regolamento esecutivo;
- d. definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve;
- e. decide sui ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo.

Art. 15 Commissione del fondo

¹ La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo e ne assume la gestione operativa.

² Decide in merito:

- a. all'assoggettamento di un'azienda al fondo;
- b. all'esclusione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con l'organo direttivo di quest'ultimo.

³ Approva il preventivo e vigila sulla segreteria.

Art. 16 Segreteria

¹ La segreteria esegue il regolamento nell'ambito delle sue competenze.

² È responsabile della riscossione dei contributi di cui all'articolo 10, del versamento dei contributi per prestazioni di cui all'articolo 8, dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 17 Consuntivo, revisione e contabilità

¹ La segreteria gestisce il fondo in un conto separato con contabilità propria, conto economico, bilancio e centro di costi.

² Il consuntivo del fondo viene verificato nel quadro della revisione annuale del consuntivo dell'ASMC da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727–731a del Codice delle obbligazioni⁶.

³ Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 18 Vigilanza

¹ Ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr, il fondo è soggetto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

² Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza alla SEFRI.

Sezione 6:

Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 19 Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale dell'ASMC il 5 novembre 2012 conformemente agli statuti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti (ASMC) del 23 giugno 2008.

Art. 20 Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 21 Scioglimento

¹ Se lo scopo del fondo non può più essere conseguito o vengono meno le basi legali, l'Assemblea generale dell'ASMC scioglie il fondo su richiesta della Direzione con il consenso della SEFRI.

⁶ RS 220

² Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine, con obbligo di utilizzazione.

23 gennaio 2014

Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC:

Il presidente,
Raphael Denis Huguenin

Il direttore,
Werner Waldmeier

